

STATUTO

VIVERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN LUCIDO CS VIA PUPPA SNC

Numero REA: CS - 160129

Codice fiscale: 02355260783

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-05-2010 - Statuto completo	2
--	---



Avv. Fabio Posteraro
Notaio

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

"VIVERE INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di San Lucido (Cosenza), Via Puppa,
senza numero civico, la Società cooperativa denominata:

"VIVERE INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e
dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,
le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, se-
di secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere proro-
gata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci
dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli in-
teressi generali della comunità, alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento coo-

	perativo mondiale e in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impe-	
	gno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario,	
	il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzio-	
	ni pubbliche.	
	La cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci	
	e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili,	
	con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su	
	scala locale, nazionale ed internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvol-	
	gimento delle risorse vive della comunità attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi di cui alla legge 381/91 lett. "A" e successive	
	modificazioni ed integrazioni. Nello svolgimento delle attività la cooperati-	
	va impiega possibilmente soci lavoratori retribuiti; dando occupazione la-	
	vorativa ai soci lavoratori e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali, gli scambi mutualistici saranno regolati con apposito regola-	
	mento interno di cui alla l. 142/2001.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa propone di iscriversi alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane previa delibera dell'organo amministrativo.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita, all'arti-	
	colo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, oggetto della Cooperativa è quello di esercitare in forma as-	
	sociata, con mutuo aiuto reciproco, una impresa sociale che ha lo scopo di	

	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini con la gestione di servizi sociosanitari	
	ed educativi, attraverso l'impegno singolo e comune con le seguenti fina-	
	lità nel settore dei servizi sociali ed educativi nel pieno rispetto ed osser-	
	vanza delle norme e delle condizioni previste dalla legge 8/11/1991 n.381.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Cooperativa si propone:	
	a) Promuovere, formare, sviluppare il volontariato finalizzato al sostegno e	
	all'assistenza domiciliare agli anziani, anche in collaborazione con Enti pub-	
	blici o con altre associazioni aventi scopi simili;	
	b) Promuovere iniziative e servizi sociali per l'assistenza e l'aiuto di qual-	
	siasi natura, con operatori e volontari qualificati, in favore di singoli, di	
	gruppi, di categorie di persone, di comunità territoriali, rivolti a favorire la	
	crescita, lo sviluppo, il mantenimento della salute e del benessere delle	
	persone nel proprio ambiente di vita e di lavoro in un quadro di sicurezza	
	sociale e ad eliminare condizioni di emarginazione economica, culturale,	
	sociale di minori, giovani ed anziani in particolare, utilizzando le risorse u-	
	mane di volontariato, l'apporto degli stessi utenti e l'attività di operatori	
	qualificati e, con opportune convenzioni, la collaborazione di Enti pubblici	
	e privati;	
	c) Offrire consulenza e servizi ad altre cooperative sociali e ad Associazioni	
	di volontariato impegnate nei servizi sociosanitari ed educativi;	
	d) Attivare un centro di formazione e di orientamento e sostegno educati-	
	vo per adolescenti, giovani, adulti anche per attività di educazione perma-	
	nente per corsi di formazione professionale e per la formazione di opera-	
	tori sociali e volontari;	

	e) Costituire un centro di ricerca, di progettazione e informazione anche	
	con pubblicazioni nel settore sociosanitario ed educativo, compresi i servizi	
	e le programmazioni informatiche utili al settore.	
	Nella impresa sociale prestano la propria attività di studio e di lavoro vo-	
	lontari qualificati, a titolo gratuito, utenti che godono dei servizi sociali e	
	che prestano gratuitamente la loro collaborazione per la realizzazione degli	
	scopi sociali, nonché operatori qualificati che si associano allo scopo di	
	conseguire una occupazione retribuita nel settore dei servizi sociali in mo-	
	do continuativo, sia come prestatori d'opera che come lavoratori subordi-	
	nati.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o u-	
	tili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31/01/1992, n.59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre im-	
	prese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai re-	
	golamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con ap-	
	posito Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>SOCI</u>	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabili-	
	to dalla legge.	

	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda.	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al ri-	
	schio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche che possiedono i neces-	
	sari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per	
	il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavo-	
	ro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle de-	
	cisioni sulla loro destinazione;	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in	
	proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quel-	
	la della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con	
	essa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disci-	
	plinati dal presente articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di interesse alla formazione:	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'inte-	
	resse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'inte-	
	resse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissa-	
	ta dall'Organo amministrativo per un periodo non superiore a dodici mesi	
	a decorrere dal momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare al-	
	tri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano al-	
	la relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui	
	agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di al-	

	meno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	Nel caso di interesse alla formazione:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del	
	suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine socie-	
	taria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del	
	termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei di-	
	ritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, un	
	mese prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Or-	
	gano amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la delibera-	
	zione di esclusione.	

	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo am-	
	ministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professiona-	
	le, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il qua-	
	le non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente sta-	
	tuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbi-	
	trale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente art.5), delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli inte-	
	ressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i	

	soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo ammini-	
	strativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultan-	
	te dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto	

	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di al-	
	meno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qual-	
	siasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comuni-	
	cate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le	
	controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai prov-	
	vedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono deman-	
	date alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti	
	del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di de-	

	cadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	

	ce civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisio-	
	ne. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno so-	
	lo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci re-	
	ceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia sta-	
	to richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre	
	al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove de-	
	terminata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della participa-	

	zione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove	
	previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice ci-	
	vile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei li-	
	miti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la So-	
	cietà gli eredi del socio defunto.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	<u>SOCI SOVVENTORI</u>	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4	
	della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di	
	euro 50,00 ciascuna.	

	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscrit-	
	te e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrati-	
	vo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicar-	
	ne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo ammi-	
	nistrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplina-	
	ta con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrati-	
	vo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi at-	
	tribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo pre-	
	visto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari del-	
	le quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in rela-	

	zione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione	
	dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovven-	
	tori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capita-	
	le sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto	
	tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	<u>TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del	
	valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). La quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti	
	di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per	
	il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per	
	legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo,	
	con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comu-	

	nicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli :	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	

	ni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal co-	
	dice civile per le cooperative a mutualità prevalente .	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando	
	le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo con-	
	sentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata conside-	
	rando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Co-	
	operativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	

TITOLO VI - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e)	
	del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ov-	
	vero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul meto-	
	do è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà	
	avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un ap-	
	posito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni al-	
	la stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indi-	
	cazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà es-	
	sere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chia-	
	rezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni al-	
	la stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro	
	i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita di-	
	chiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'asten-	

	sione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o	
	astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto	
	equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qual-	
	siasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della	
	spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo,	
	se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto	
	se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno es-	
	sere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente	
	art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal pre-	
	sente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministra-	
	tori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata almeno 8 giorni prima dell'a-	
	dunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o al-	
	trove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	

	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci	
	effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente infor-	
	mato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di ma-	
	no, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un mas-	

	sono di 3 voti come appresso specificato:	
	- fino a 1.000,00 (mille virgola zero zero) di capitale sociale sottoscritto	
	voti 1 (uno);	
	- oltre 1.000,00 (mille virgola zero zero) e fino a 5.000,00 (cinquemila vir-	
	gola zero zero) voti 2 (due);	
	- oltre 5.000,00 voti 3 (tre).	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il se-	
	condo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	

	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla	
	decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore u-	
	nico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di ammini-	
	strazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile	
	da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'e-	
	lezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indi-	
	cate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo può essere nominato a tempo indeterminato.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se non	
	nominati dall'assemblea dei soci.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ec-	
	cezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di eser-	
	cizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al	

	Collegio sindacale se nominato sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,	
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi se	
	nominati ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgen-	
	za dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel fratem-	
	po gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto	

	a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostitu-	
	zione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Ammini-	
	stratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consi-	
	glio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compi-	
	ti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Ammini-	
	stratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pub-	
	bliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsia-	
	si titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti at-	
	tive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria	
	e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui at-	
	tribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Orga-	
	no amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o cate-	
	gorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	

	nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti	
	dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deci-	
	sione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi inte-	
	gralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia.	
	<u>TITOLO VII - CONTROVERSIE</u>	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui	
	al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese	
	quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro con-	
	fronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le cate-	

	gorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è con-	
	dizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da par-	
	te dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata ac-	
	cettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla ca-	
	rica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla e-	
	spressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemi-	
	la virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della contro-	
	versia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Per la nomina degli arbitri si fa riferimento alla camera arbitrale di Confco-	
	operative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è co-	
	municata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma	
	1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri	
	a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,	
	con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	

	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costitu-	
	zione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Es-	
	si, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte	
	che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la man-	
	cata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli	
	Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	<u>TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed even-	

	tualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	<u>TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per discipli-	
	nare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole ineren-	
	ti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento	
	e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione).	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione	
	del tipo di scambio mutualistico che si propone di realizzare, così come de-	
	terminato nel presente statuto.	
	L'Organo Amministrativo ed i sindaci, qualora siano nominati, documente-	
	ranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota	
	integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati	
	dall'articolo 2513 c.c..	
	La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità	

	prevalente, che intende mantenere:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Firmato: Mannarino Lina - Notaio Fabio Posteraro - segue impronta del sigillo.	
	"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 82/05, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese".	